



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 126 del reg. gen.

Data 28-09-2017

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:45, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori:

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	SINDACO	P
TERRITO GIUSEPPINA	ASSESSORE	A
CANALELLA FRANCESCO SAVERIO	VICE SINDACO	P
LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	ASSESSORE	A
NIGRELLI SALVATORE	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Salvatore GAETANI LISEO

SOGGETTO PROPONENTE

AREA

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Data 28-09-2017

IL RESPONSABILE

Dott. Salvatore GAETANI LISEO

ASSESSORE PROPONENTE

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO

Data 28-09-2017

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole**
(attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addi, 28-09-2017

Il responsabile dell'Area *Dott. Salvatore GAETANI LISEO*

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole**

Addi, 28-09-2017

Il responsabile dell'Area Finanziaria *DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 aprile 2017, con la quale si procedeva alla ricognizione degli organismi partecipati e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, della legge 22 dicembre 2014, n.190 ;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

EVIDENZIATO che ai sensi di detto testo unico le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del testo unico:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/ 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.175 in argomento il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del testo unico – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del testo unico in parola;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del testo unico, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del testo unico;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del testo unico;

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art.24, comma 2, del testo unico, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il presente provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;

-che allo stato relativamente alle partecipazioni del Comune di Mussomeli, la situazione è quella contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 aprile 2017, con la quale si procedeva alla ricognizione degli organismi partecipati e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, della legge 22 dicembre 2014, n.190;

-che, di conseguenza, al fine di dare applicazione alla norma e ai conseguenti adempimenti previsti dalla stessa, il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta comunale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco (allegato "A") alla presente deliberazione;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 11 agosto 2014, n.114 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, di conseguenza, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risultante nel documento, che in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente", e procedere alla sua trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.175 e a tutte le società partecipate cui l'Ente aderisce;

4-di dare atto che l'esito della ricognizione sarà comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, del decreto legge n. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, dott. S.re Gaetani Liseo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO
CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO ING. FRANCESCO SAVERIO
CANALELLA

IL Segretario Generale
F.TO Dott. Salvatore GAETANI
LISEO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 28-09-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 29-09-2017 (n. 1559/2017 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1559/2017 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 29-09-2017 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE